

DELIBERAZIONE 7 AGOSTO 2013
365/2013/R/GAS

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL MERCATO DEL GAS

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 7 agosto 2013

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2013 (di seguito: decreto 6 marzo 2013) ed il relativo allegato recante disciplina del mercato del gas naturale;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 giugno 2002, n. 137/02;
- la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2011, ARG/gas 165/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 165/11);
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2012, 525/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 525/2012/R/GAS);
- il parere dell'Autorità 10 gennaio 2013, 4/2013/I/GAS (di seguito: parere 4/2013/I/GAS).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione ARG/gas 165/11, l'Autorità ha approvato la disciplina per la registrazione delle transazioni di compravendita di gas naturale predisposta da Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: Snam Rete Gas) contenuta nelle "Condizioni per la cessione e lo scambio di gas naturale al Punto di Scambio Virtuale", i relativi allegati ed il "Modulo di adesione" (di seguito: Condizioni PSV);
- l'articolo 30, comma 1, della legge 99/09 stabilisce, tra l'altro, che la disciplina del mercato del gas naturale, predisposta dal Gestore dei mercati energetici (di seguito: GME), è approvata con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari e l'Autorità;

- l'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 93/11 ha previsto che il GME assuma la gestione dei mercati a termine fisici del gas naturale e che a tal fine l'Autorità fissi le condizioni regolatorie atte a garantire al GME lo svolgimento di tali attività, ivi compresa quella di controparte centrale delle negoziazioni concluse dagli operatori sui predetti mercati;
- con la deliberazione 525/2012/R/GAS, l'Autorità ha fissato le predette condizioni regolatorie ed ha previsto che:
 - a) il GME e Snam Rete Gas sottoscrivano un'apposita convenzione (di seguito: la Convenzione) nella quale siano disciplinate le modalità applicative delle medesime condizioni regolatorie, nonché le modalità di gestione dei flussi informativi ad esse connesse;
 - b) la Convenzione una volta concordata dalle parti e prima della sua sottoscrizione, sia trasmessa all'Autorità per l'approvazione;
 - c) Snam Rete Gas trasmetta all'Autorità una proposta di aggiornamento delle Condizioni PSV, al fine di integrarle con le disposizioni del provvedimento;
- con il parere 4/2013/I/GAS, l'Autorità ha espresso, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 99/09, parere favorevole allo schema di disciplina del mercato del gas predisposta dal GME subordinatamente alla condizione che le modalità e i termini definiti in disposizioni tecniche di funzionamento relativamente all'aggiornamento della capienza delle garanzie e le verifiche di congruità delle offerte presentate, siano tali da ridurre il rischio di mancata capienza delle garanzie stesse, ad esempio adottando meccanismi di copertura che limitino detto rischio ai soli casi di sensibili variazioni del valore dei contratti negoziati, per effetto della volatilità di prezzo, aventi bassissima probabilità di accadimento;
- con il medesimo parere 4/2013/I/GAS l'Autorità, al fine di completare il quadro regolatorio dello schema di disciplina, ponendo le condizioni per un tempestivo avvio del mercato a termine fisico, ha previsto, ove la medesima disciplina fosse stata approvata in linea con il parere espresso, disposizioni per:
 - d) la gestione e l'utilizzo, ai fini della copertura dell'eventuale debito, superiore alle garanzie escusse, derivante da inadempimento di un operatore di mercato o di un istituto fideiubente, delle risorse accumulate mediante il versamento, da parte degli operatori del mercato, di un apposito contributo la cui misura è stabilita dall'Autorità su proposta del GME ;
 - e) le modalità di attivazione del meccanismo di mutualizzazione per la gestione dei casi in cui le risorse di cui alla precedente lettera d) ed i mezzi propri del GME non siano sufficienti a coprire i debiti degli operatori inadempienti ovvero i mancati adempimenti dell'istituto fideiubente;
- con il decreto 6 marzo 2013, il Ministro dello Sviluppo Economico ha approvato, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 99/09, la disciplina del mercato del gas naturale (di seguito: Disciplina MGAS) come integrata dal GME in esito al sopra richiamato parere dell'Autorità e al parere espresso dalle competenti Commissioni parlamentari.

CONSIDERATO CHE:

- Snam Rete Gas e il GME, con note rispettivamente in data 30 luglio 2013 (prot. Autorità n. 26763 del 31 luglio 2013) e in data 31 luglio 2013 (prot. Autorità n. 26816 dell'1 agosto 2013) hanno trasmesso uno schema di Convenzione predisposto congiuntamente; tuttavia con le medesime note:
 - il GME ha rappresentato che lo schema di Convenzione trasmesso corrisponde al testo definito dalle parti ma considerato esaustivo, ai fini della sottoscrizione, dal solo GME, avendo Snam Rete Gas avanzato in relazione ad esso alcune proposte di integrazione, illustrate in una nota allegata, valutate dal medesimo GME non accettabili in quanto in contrasto con le disposizioni della deliberazione 525/2012/R/GAS e del parere 4/2013/I/GAS;
 - Snam Rete Gas ha trasmesso una proposta di disciplina per la copertura dell'eventuale esposizione del sistema nei confronti del GME, riportata in evidenza nel testo dello schema di Convenzione, che l'impresa ritiene debba essere introdotta prima dell'avvio del mercato a termine;
- in particolare la proposta di integrazione dello schema di Convenzione predisposta da Snam Rete Gas prevede "disposizioni volte a garantire:
 - il mantenimento dell'esposizione del GME al di sotto del livello di garanzia prestato dallo stesso ai sensi delle disposizioni previste dalla deliberazione 525/2012;
 - la copertura del sistema in caso di eventuali mancati/ritardati pagamenti, attraverso l'erogazione da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico degli ammontari eventualmente non corrisposti al GME entro i termini della fatturazione e il versamento alla medesima Cassa da parte di Snam Rete Gas degli ammontari successivamente corrisposti dal GME."
- le integrazioni allo schema di Convenzione proposte da Snam Rete Gas prevedono l'introduzione di clausole che si applicano nel caso in cui le partite economiche per il bilanciamento eventualmente dovute dal GME a Snam Rete Gas risultino superiori al livello di garanzie prestate dal GME;
- la deliberazione 525/2012/R/GAS prevede il GME abbia accesso al sistema PSV gestito da Snam Rete Gas in qualità di operatore qualificato e, che in relazione alle transazioni registrate dal medesimo soggetto, non si applichi il "limite di vendita" e non siano richieste garanzie finanziarie; tali disposizioni sono state adottate tenendo conto dell'assetto in materia di garanzie del GME che ha costituito presupposto della medesima deliberazione, ed è stato precisato con il parere 4/2013/I/GAS e recepito nella Disciplina MGAS; tale assetto prevede strumenti atti a garantire la solvibilità del GME articolati secondo un assetto di copertura che prevede nell'ordine il ricorso:
 - f) alle garanzie prestate dagli operatori al GME determinate ad un livello che riduca il rischio di mancata capienza delle stesse ai soli casi di sensibili variazioni del valore dei contratti negoziati, per effetto della volatilità di prezzo, aventi bassissima probabilità di accadimento;
 - g) alle risorse a tal fine accumulate attraverso un apposito contributo applicato all'energia negoziata presso il mercato del gas;
 - h) ai mezzi propri del GME;

- i) al meccanismo di mutualizzazione di ultima istanza definito dall'Autorità;
- inoltre, le disposizioni di cui al punto 2, lettera g, del parere 4/2013/I/GAS prevedono, in linea con l'assetto definito per il mercato elettrico, che l'Autorità assicuri al GME la disponibilità delle somme necessarie per effettuare i pagamenti a favore dei propri creditori; tali disposizioni possono essere attuate anche prevedendo, ove necessario, l'anticipo delle somme necessarie da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) con i medesimi effetti prospettati da Snam Rete Gas;
- con la citata nota del 30 luglio 2013, Snam Rete Gas ha altresì trasmesso la proposta di aggiornamento delle Condizioni PSV di cui alla precedente lettera c) nonché una correlata proposta di aggiornamento del proprio codice di rete.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- in relazione agli aspetti di cui alle precedenti lettere d) ed e) la Disciplina MGAS prevede:
 - all'articolo 8, che nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'Autorità con provvedimento, gli operatori del mercato del gas sono tenuti al versamento, a favore di un fondo (di seguito: Fondo Mgas) istituito presso la Cassa e dalla stessa gestito in quanto titolare, di un contributo non restituibile, applicato all'energia negoziata e materialmente riscosso dal GME e che la misura del contributo è definita annualmente, con decorrenza immediata in sede di prima applicazione e, a regime, dall'1 gennaio dell'anno successivo;
 - al comma 63.2, lettera a), che il GME concorre alla copertura dei debiti degli operatori inadempienti ovvero dei mancati adempimenti da parte dell'istituto fideiubente utilizzando le risorse accumulate ai sensi del richiamato articolo 8 ed in applicazione di quanto disciplinato dall'Autorità con provvedimento;
 - al comma 63.2, lettera b), che il GME concorre alla copertura dei debiti degli operatori inadempienti ovvero dei mancati adempimenti da parte dell'istituto fideiubente utilizzando i mezzi propri per un ammontare massimo definito in ragione d'anno e a tale scopo destinato;
 - al comma 63.3, che qualora le risorse disponibili al GME non siano sufficienti a coprire i debiti degli operatori inadempienti ovvero i mancati adempimenti da parte dell'istituto fideiubente, il GME, per la parte non coperta, ricorre al meccanismo di mutualizzazione definito dall'Autorità;
 - al comma 63.5, lettera c), che l'Autorità determini la destinazione dei versamenti conseguenti all'applicazione della penale prevista dal medesimo comma nei casi di inadempienza dell'operatore che comporti l'impossibilità di registrare la posizione netta in consegna al PSV;
- con nota in data 30 maggio 2013 (prot. Autorità n. 20198 del 31 maggio 2013), il GME ha trasmesso la proposta di misura del contributo sopra richiamato determinata ad un livello che pur consentendo una congrua alimentazione del fondo cui è destinato non rappresenta un elemento ostativo per lo sviluppo di un'adeguata liquidità del mercato;

- nell'ambito degli approfondimenti, effettuati dal GME e dalla Cassa in merito alla gestione del Fondo MGAS, è emersa l'opportunità di precisare taluni aspetti delle disposizioni di cui alla lettera d), con riferimento:
 - al titolo del GME ad agire processualmente per il recupero del credito dallo stesso maturato per il mancato versamento del contributo da parte dell'operatore;
 - alla copertura, da parte della Cassa a valere sul Fondo MGAS con possibilità di effettuare anticipazioni da altri conti ai sensi degli artt. 98.2 dell'Allegato A (RTDG) alla deliberazione ARG/gas 159/08 e 47.3 dell'Allegato A (TIT) alla deliberazione ARG/elt 199/11, della quota parte relativa al contributo dei costi eventualmente sostenuti dal GME per il recupero del credito;
 - alla definizione di un tasso di remunerazione applicato all'ammontare accumulato presso il Fondo MGAS pari al tasso di interesse riconosciuto alla Cassa dal proprio istituto tesoriere;
 - all'attribuzione dei costi sostenuti dalla Cassa per la gestione del Fondo MGAS a valere sul fondo medesimo;
 - alla definizione delle modalità applicative delle disposizioni di cui alla precedente lettera d) in apposita convenzione sottoscritta dalla Cassa e dal GME;
 - alla definizione di un criterio di alimentazione del Fondo MGAS dei contributi e delle penali effettivamente riscossi dal GME.

RITENUTO CHE:

- le sopra richiamate integrazioni alla Convenzione proposte da Snam Rete Gas non siano coerenti con le disposizioni della deliberazione 525/2012/R/GAS, adottate in attuazione dell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 93/11 e più in generale con la Disciplina MGAS di cui al decreto 6 marzo 2013, che prevedono che il GME abbia accesso al sistema PSV gestito da Snam Rete Gas in qualità di operatore qualificato e, che in relazione alle transazioni registrate dal medesimo soggetto, non si applichi il "limite di vendita" e non siano richieste garanzie finanziarie;
- rispetto all'assetto richiamato alle precedenti lettere da f) a i), le integrazioni allo schema di Convenzione proposte da Snam Rete Gas prevedono l'introduzione di un sistema ridondante di tutela, e pertanto inefficiente ed idoneo a determinarne una maggiore onerosità con conseguenti effetti negativi sullo sviluppo della liquidità del mercato del gas; essendo, nei fatti, Snam Rete Gas garantita dal sistema che in ultimo garantisce il pagamento da parte del GME;
- peraltro gli elementi rappresentati da Snam Rete Gas in relazione alla propria esposizione nei confronti del GME potrebbero trovare ulteriore elemento di tutela nell'ambito del sistema di garanzie sopra richiamato, prevedendo che le somme rese disponibili al GME ai sensi del punto 2, lettera g, del parere 4/2013/I/GAS siano prioritariamente destinate dal GME ai pagamenti dovuti nei confronti di Snam Rete Gas;
- le proposte di aggiornamento del codice di rete e delle Condizioni PSV contengono clausole che, da una parte non sono necessarie e dall'altra si prestano a possibili ambiguità interpretative rispetto alla disciplina dell'accesso

al PSV e al servizio di bilanciamento da parte del GME, in quanto, tale disciplina è definita dalla deliberazione 525/2012/R/GAS e unicamente dalla Convenzione di cui alla medesima deliberazione, e non prevede la sottoscrizione da parte del GME delle Condizioni PSV e del codice di rete; in particolare:

- j) all'articolo 1, della proposta di aggiornamento delle Condizioni PSV, è previsto che il GME è considerato "ai fini del presente documento come soggetto Sottoscrittore ove non diversamente indicato";
 - k) al Capitolo "Introduzione al documento", della proposta di aggiornamento del codice di rete, è contenuta una clausola in base alla quale in relazione all'accesso del GME come utente del bilanciamento, "le disposizioni del presente documento [...] si applicano nei limiti e modalità previste dalla citata convenzione";
 - l) al Capitolo 5 della proposta di aggiornamento del codice di rete sono introdotte integrazioni alla disciplina delle garanzie finanziarie con riferimento al GME;
- inoltre le integrazioni di cui alla precedente lettera l), essendo correlate alla proposta di integrazione della convenzione trasmessa da Snam Rete Gas sopra richiamata, presentano i medesimi profili di incoerenza con il quadro normativo precedentemente rilevati riguardo detta proposta di integrazione;
 - al fine di garantire l'avvio del mercato del gas naturale di cui alla Disciplina MGAS sia necessario approvare:
 - lo schema di Convenzione, nella versione trasmessa dal GME, quale unico riferimento contrattuale disciplinante le modalità di partecipazione del GME al Sistema PSV;
 - la proposta di aggiornamento delle Condizioni PSV e la proposta di modifica del codice di rete con le modifiche necessarie al fine di porre rimedio alle criticità rilevate in relazione alle disposizioni richiamate alle precedenti lettere da da j) a l);
 - la misura del contributo di cui all'articolo 8 della Disciplina MGAS nei termini della relativa proposta del GME;
 - sia opportuno confermare le disposizioni di cui al punto 2 del parere 4/2013/I/GAS con le integrazioni sopra considerate

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Convenzione trasmesso dal GME con nota in data 31 luglio 2013 e allegato al presente provvedimento (Allegato A);
2. di approvare la proposta di aggiornamento del codice di rete, relativamente alle modifiche riguardanti i soli Capitoli "Introduzione al documento", "Operatori", "Glossario" e "Bilanciamento" e la proposta di aggiornamento delle Condizioni PSV trasmesse da Snam Rete Gas con nota in data 30 luglio 2013 ed allegate al presente provvedimento (Allegati B e C), subordinatamente alle seguenti modifiche:

- a. all'articolo 1 della proposta di aggiornamento delle Condizioni PSV sono rimosse le parole: "e considerato ai fini del presente documento come soggetto Sottoscrittore ove non diversamente indicato";
 - b. al comma 12.4 della proposta di aggiornamento delle Condizioni PSV è rimossa la parola "compreso" che è sostituita, la seconda volta che ricorre nel medesimo comma, con la parola "e";
 - c. al Capitolo "Introduzione al documento" della proposta di aggiornamento del codice di rete sono soppresse le parole "Le disposizioni del presente documento pertanto si applicano nei limiti e modalità previste dalla citata convenzione";
3. di approvare la misura del contributo di cui all'articolo 8 della Disciplina MGAS proposta dal GME con nota in data 30 maggio 2013 e pari a 0,0025 €/MWh.
 4. di confermare le disposizioni di cui al punto 2 del parere 4/2013/I/GAS integrate con le seguenti:
 - a. il Fondo MGAS è alimentato dai contributi effettivamente riscossi dal GME ai sensi dell'articolo 8, nonché dalle penali effettivamente riscosse dal GME ai sensi dell'articolo 63, comma 63.5, lettera c), della Disciplina MGAS;
 - b. il GME è titolato ad agire processualmente, per proprio conto, per il recupero del credito dallo stesso maturato nel caso di mancato versamento del contributo di cui all'articolo 8 della Disciplina MGAS e in tal caso la quota parte relativa al medesimo contributo dei costi efficientemente sostenuti dal GME per il recupero del credito è coperta, da parte della Cassa a valere sul Fondo MGAS con possibilità di effettuare anticipazioni da altri conti ai sensi degli artt. 98.2, dell'Allegato A (RTDG) alla deliberazione ARG/gas 159/08 e 47.3 dell'Allegato A (TIT) alla deliberazione ARG/elt 199/11;
 - c. il tasso di remunerazione applicato all'ammontare accumulato presso il Fondo MGAS è pari al tasso di interesse riconosciuto alla Cassa dal proprio istituto tesoriere sulle giacenze della medesima;
 - d. i costi sostenuti dalla Cassa per la gestione del Fondo MGAS sono a carico del fondo medesimo;
 - e. la Cassa e il GME definiscono in apposita convenzione le modalità applicative delle disposizioni di cui alle precedenti lettere da a. a d. e di cui al punto 2, lettere b., c. ed e., del parere 4/2013/I/GAS;
 - f. le somme rese disponibili al GME ai sensi del punto 2, lettera g, del parere 4/2013/I/GAS sono dal GME prioritariamente destinate al pagamento, in coerenza con i relativi termini previsti nella Convenzione, di eventuali crediti di Snam Rete Gas nei suoi confronti;
 5. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, al GME, a Snam Rete Gas e alla Cassa;
 6. di pubblicare il presente provvedimento, nonché la versione aggiornata del codice di rete e delle Condizioni PSV, così come risultanti dalle modifiche di cui al presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it

7 agosto 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni